

Ente Terre Regionali Toscane

(LEGGE REGIONALE n. 80/2012)

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI NONCHE' PER LA VENDITA DEI PRODOTTI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

TITOLO I ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Art. 1 Principi generali

1. il presente regolamento è redatto ai sensi del CAPO VII “Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli Enti dipendenti” con riferimento in particolare all’art. 50, comma 1, lettera b) e all’art. 59 della l.r. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006 “Codice degli appalti” e del DPGR 27 Maggio 2008 n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge 13 Luglio 2007 n. 38;
2. il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale per l’acquisizione da parte dell’Ente Terre Regionali Toscane, quale Ente dipendente della Regione Toscana, di forniture, servizi e lavori in economia, nei limiti di quanto disposto dal Codice degli appalti, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile e nei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
3. nessuna prestazione per l’acquisizione di beni e servizi e per l’effettuazione di lavori, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia;
4. le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario secondo quanto disposto dall’art. 125 del Codice degli appalti;

Art. 2 Acquisizioni in economia di forniture e servizi

1. possono essere acquisite in economia le seguenti forniture e servizi nei limiti previsti dall’art. 28 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero nel limite di importo indicato per la specifica tipologia:

- a) spese di gestione degli immobili e dei terreni in uso all' Ente comprese quelle per canoni di affitto e locazione, degli oneri condominiali e per l'illuminazione, il riscaldamento, l'acqua, il gas, l'energia elettrica e l'assicurazione;
- b) spese per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, dei locali e dei terreni ed aree in uso all'Ente compreso l'acquisto o la locazione dei beni e materiali occorrenti; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
- c) servizi di vigilanza, sorveglianza e messa in sicurezza dei locali in uso all'Ente, compreso l'acquisto dei materiali occorrenti;
- d) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'Ente compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico - sanitario e di pronto soccorso;
- e) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;
- f) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
- g) spese per l'acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- h) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti;
- i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari fotoriproduttori, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;
- j) spese per l'acquisto o la locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo ed aggiornamento di programmi informatici e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- k) spese per l'acquisto e la locazione di mezzi audiovisivi e fotografici;
- l) spese per le attività di rilevazione dei dati agrometeorologici;
- m) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche telegrafiche, tele fax, di trasmissione dati ed altre inerenti i servizi di comunicazione;
- n) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
- o) spese per l'acquisto, e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi connesse al funzionamento della Banca Regionale del Germoplasma;
- p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per Legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- q) spese per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni;
- r) spese per la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera q;
- s) forniture e servizi per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
- t) spese per il pagamento di imposte e tasse;
- u) spese per l'assicurazione dei beni che detiene l'Ente a qualsiasi titolo;
- v) spese per l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di attrezzature e macchinari necessari per la gestione delle Aziende agricole;
- w) spese per l'acquisto di materiale di consumo per la conduzione agronomica e lo

svolgimento di prove sperimentali di carattere agronomico presso le aziende agricole;

- x) spese per l'acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11 e 12 dell'Allegato II A al D.Lgs. 163/2006, necessari per lo svolgimento di funzioni e compiti dell'Amministrazione, nel limite di importo di euro 100.000,00;
 - y) spese per l'acquisizione di servizi relativi alla certificazione della qualità dei prodotti e dei processi attinenti le funzioni dell' Ente;
 - z) Spese per servizi di lavorazione in conto terzi, nonché di trasformazione prodotti agricoli;
 - aa) Spese per servizi connessi alla gestione delle aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della regione Toscana assegnategli in gestione;
 - bb) Spese per l'acquisizione di servizi strumentali all'attività di ricerca applicata sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo forestale;
 - cc) Quote associative ad enti ed associazioni funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - dd) Prestazioni legali obbligatorie per legge non riconducibili all'art. 7 comma 6 del D.Lgl. n. 165/2001;
 - ee) Servizi di certificazione e revisione contabile, assistenza fiscale e gestionale in relazione a tutte le attività dell'Ente, anche in ottemperanza agli adempimenti obbligatori per legge non riconducibili all'art. 7 comma 6 del D.Lgl. n. 165/2001;
 - ff) Attività di supporto al RUP di cui all'art. 10 comma 7 del codice dei contratti pubblici;
 - gg) Servizi di formazione del personale.
2. il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10 secondo capoverso del D. Lgs. n. 163/2006 per qualsiasi tipologia di spesa nei limiti di spesa precedentemente individuati;

Art. 3

Consultazione degli operatori economici, affidamento e stipula del contratto

1. Per la consultazione degli operatori economici, per l'atto di affidamento e di stipula del contratto di lavori pubblici in economia, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del DPGR n. 30/R/2008;

Art. 4

Acquisizioni in economia di lavori

1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell'ambito delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all'articolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/2006;
2. nell'ambito delle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici:
 - a) manutenzione, consolidamento o riparazione di opere edili comprendenti opere

- provvisori e/o di protezione, scavi e movimenti di terra, realizzazione opere di finitura e muratura, realizzazione e/o ripristino di coperture;
- b) manutenzione o riparazione di opere stradali;
 - c) realizzazione, manutenzione o riparazione di impianti idrotermosanitari, elettrici, reti dati, telefonici, e meccanici, di sollevamento;
 - d) realizzazione opere di sicurezza nelle sedi dell'Ente Terre ed in particolare nelle sedi operative e nelle aziende agricole gestite dallo stesso, sia che siano di proprietà che date in gestione a vario titolo;
3. possono inoltre essere acquisite in economia le sottocategorie di lavori pubblici di cui all'articolo 33, capo IV, del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi di cui al DPGR 27 Maggio 2008 n. 30/R, così come le seguenti tipologie di lavori fermo restando i limiti di cui al comma 1:
- a) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili ed compresi nelle somme a disposizione nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari alla redazione degli studi di fattibilità e dei progetti;
 - e) completamenti di opere o impianti a seguito di risoluzione contrattuale o di esecuzione in danno, quando ne sia accertata l'urgenza;
 - f) lavori da eseguirsi di ufficio per il completamento di opere o impianti in dipendenza dicarenze constatate in sedi di collaudo, di lodo arbitrale e di dispositivo giurisdizionale.

Art. 5

Consultazione degli operatori economici, affidamento e stipula del contratto

1. Per la consultazione degli operatori economici, per l'atto di affidamento e di stipula del contratto di lavori pubblici in economia, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del DPGR n. 30/R/2008

Art. 6

Programmazione annuale dell'attività contrattuale in economia

1. L'Ente Terre Regionali Toscane provvede alla programmazione annuale dell'attività contrattuale per le forniture ed i servizi acquisibili in economia;
2. il programma annuale dell'attività contrattuale è adottato con Decreto del Direttore successivamente all'approvazione del bilancio preventivo economico annuale ed è diffuso sul sito Internet dell'Ente ovvero sul sito Internet della Regione Toscana;
3. con Decreto del Direttore dell'Ente adottato nel corso dell'anno si possono integrare o modificare le attività contrattuali inserite nel programma annuale;

TITOLO II

VENDITA DEI PRODOTTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 7
Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 80/2012 l'ente gestisce direttamente aziende agricole ed altre superfici agricole forestali di proprietà dell'ente o di proprietà della Regione Toscana assegnategli in gestione;
2. la gestione amministrativa e contabile di tali strutture è orientata al perseguimento dell'interesse pubblico e le attività a valenza economica sono realizzate in via residuale esclusivamente nella misura in cui sia necessaria per assicurare la sostenibilità economica delle attività istituzionali;

Art. 8
Vendita di prodotti e servizi

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) l'Ente Terre ha tra le proprie entrate i proventi derivanti dalle gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali;
2. tutte le vendite di prodotti e servizi che scaturiscono dal perseguimento delle finalità pubbliche sono effettuate tenendo conto dei i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività con riferimento ai beni ceduti e di perseguimento delle finalità dell'Ente;
3. nelle vendite si applicano le condizioni ordinarie vigenti sul mercato che possono essere integrate o modificate da clausole approvate dal Dirigente competente in materia;
4. nel caso di iniziative volte alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane i prodotti ottenuti dalla attività aziendale possono essere ceduti, anche a titolo gratuito, a soggetti che si impegnano a conseguire tali finalità nell'ambito di iniziative/progetti di particolare interesse e rientranti nel Piano annuale delle attività dell'Ente di cui all'articolo 10 della l.r. 80/2012;
5. salvo quanto definito ai commi seguenti i prodotti ottenuti nell'ambito della attuazione del Piano annuale delle attività delle gestioni agricole sono alienati a trattativa privata e a prezzo di mercato senza dar luogo alla stesura di contratti in quanto sostituiti dalle condizioni unilaterali di vendita o di acquisto che potranno essere fatte valere in giudizio qualora insorgano controversie;
6. il dirigente competente può attivare, anche con modalità sperimentali, vendite telematiche, vendite all'asta con rilancio diretto, vendite di contratti pluriennali di fornitura e altre forme di vendita innovative;
7. nel caso di particolare valore del bene o di particolarità dello stesso, il Dirigente competente può disporre l'alienazione mediante asta pubblica o licitazione privata, applicando le relative disposizioni di legge;
8. ai fini della determinazione del prezzo di stima, é costituita, con decreto del Dirigente competente una Commissione di stima;

9. qualora la vendita dei prodotti avvenga tramite conferimento a Cooperative e Consorzi le condizioni di conferimento dei prodotti non possono essere inferiori a quelle praticate per i soci e comunque il linea con i prezzi di mercato;
10. le prestazioni erogate nell'attuazione del piano annuale delle attività sono relative ad attività istituzionali di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane;
11. le prestazioni di cui al comma precedente sono effettuate previo rimborso delle spese sostenute dall'Ente e quantificato sulla base di un listino prezzi per le prove a pagamento adottato dal Dirigente competente in materia.